



UR UIL EMILIA ROMAGNA

Via Serena, 2/2 – 40127 BOLOGNA
Codice Fiscale 91319490370

UILTemp Emilia Romagna e Bologna

Via Serena, 2/2 – 40127 Bologna
Codice Fiscale 91365790376

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, Codice Civile

PREMESSA

Al fine di addivenire alla concentrazione delle attività sindacali condotte nonché alla razionalizzazione delle medesime, gli Organi amministrativi delle Associazioni:

- **“UR UIL EMILIA ROMAGNA”** (di seguito anche **“Associazione incorporante”**) con sede in Bologna (BO) Via Serena, 2/2, cod. fisc. 91319490370, nella persona del legale rappresentante Sig. BORGHETTI MARCELLO, nato a Cesena (FC), il 5/01/1968,

E

- **“UILTemp Emilia Romagna e Bologna”** (di seguito anche **“Associazione incorporata”**) con sede in Bologna (BO) Via Serena, 2/2, cod. fisc. 91365790376, nella persona del Segretario Generale Regionale Sig. Rinaldi Roberto, nato a Foggia (FG), il 05/11/1985,

hanno predisposto il presente **Progetto di Fusione**, a norma degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, del Codice civile.

Il presente elaborato è finalizzato a rendere pubbliche a tutti i soggetti interessati le informazioni del **Progetto di Fusione** per incorporazione tra due Associazioni non riconosciute.

Il presente **Progetto di Fusione**, con i relativi allegati, per garantire l'adeguata informativa agli associati sarà disponibile nel sito internet: www.uilemiliaromagna.net e presso la sede legale delle strutture:

UR UIL EMILIA ROMAGNA: Via Serena, 2/2 Bologna (BO)

UILTemp Emilia Romagna e Bologna: Via Serena, 2/2 Bologna (BO)

PROCEDURA DI FUSIONE ADOTTATA

L'operazione straordinaria in esame, si configura come una Fusione per incorporazione tra Associazioni non riconosciute senza personalità giuridica e non ETS.

Considerato che:

- gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale
- i medesimi sono tutti titolari della stessa posizione giuridica
- le Associazioni interessate non hanno un capitale sociale né uno scopo di lucro

il presente progetto, come meglio precisato anche nei successivi punti, viene redatto disapplicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter C.C., primo comma, numeri 3), 4) e 5) relative all'indicazione nel **Progetto di Fusione:**

- ⇒ del rapporto di cambio nonché dell'eventuale conguaglio in denaro
- ⇒ delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della Associazione che risulta dalla fusione o di quella incorporante
- ⇒ della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non potendosi configurare il rapporto di cambio, non deve essere predisposta la "Relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice civile.

Viene invece predisposta la "Relazione dell'Organo amministrativo" di cui all'art. 2501-quinquies del Codice civile,

NORMATIVA APPLICABILE

Al fine della individuazione della normativa applicabile alla fusione tra associazioni non riconosciute, si trascrive il disposto dell'art. 42-bis del Codice Civile:

- 1. Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*
- 2. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di*

trasformazione, nonché' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.

3. *Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.*
4. *Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.*

La prescrizione di adeguati adempimenti pubblicitari non inficia, in base anche all'orientamento del Consiglio del Notariato, la possibilità di realizzare operazioni di fusioni quando, come nel caso in esame, tutti i soggetti coinvolti sono privi di uno specifico regime pubblicitario.

Sulla base di tale orientamento sono stati affermati tre principi:

- 1) la delibera di fusione assunta dalle associazioni non riconosciute non è soggetta ad alcuna prescrizione relativamente alla forma da adottare sia per quanto riguarda la validità che la pubblicità;
- 2) l'atto di fusione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute deve rivestire la forma pubblica;
- 3) per le operazioni di fusione alle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute non sussiste alcun onere pubblicitario.

Il presente **Progetto di Fusione** è conforme a quanto precede.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) - Motivazioni della fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di **UILTemp Emilia Romagna e Bologna** in **UR UIL EMILIA ROMAGNA** si colloca in una diversa visione rispetto all'assetto attuale al quale a suo tempo si era giunti e quindi all'interno di un processo di riorganizzazione delle strutture.

In particolare, con l'operazione oggetto del presente progetto, si otterrà l'effetto di concentrare l'attività di gestione in capo ad un unico soggetto, la **UR UIL EMILIA ROMAGNA**, razionalizzando l'attività attualmente svolta dalla **UILTemp Emilia Romagna e Bologna** in modo da ottenere un'integrazione operativa e conseguenti benefici sotto il profilo politico, organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle Associazioni interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici politici, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le Associazioni partecipanti, tra i quali accentrare l'attività in capo ad un unico soggetto, la **UR UIL EMILIA ROMAGNA**, migliorando l'efficienza della struttura e consentendo un risparmio di tempo e di costi, nonché una ottimizzazione dei livelli decisionali;

Inoltre, la fusione in una struttura unica consentirà di dare maggiore peso politico, maggiore efficienza in termini organizzativi, ridurre i costi fissi (es. spese amministrative, oneri finanziari, etc.) nonché di ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi tra le due Associazioni, considerato che le suddette attività verranno svolte direttamente dall'incorporante.

2) - Tipo, denominazione e sede delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 1)

- **Associazione incorporante:** associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UR UIL EMILIA ROMAGNA**, con sede in Bologna (BO) in Via Serena, 2/2 – CAP 40127, Codice Fiscale 91319490370,
 - **Associazione incorporata:** associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UILTemp Emilia Romagna e Bologna** con sede in Bologna (BO) a Via Serena 2/2 – CAP 40127, Codice Fiscale 91365790376

Tali Associazioni non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

3) - Statuto della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 2)

Lo statuto della dell'Associazione incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA**, **NON** subirà modifiche per effetto della fusione.

Copia dello Statuto è allegata al presente **Progetto di Fusione** per farne parte integrante e sostanziale.

4) - Rapporto di cambio delle quote (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 3)

Come già specificato, l'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione di **UILTemp Emilia Romagna e Bologna** in **UR UIL EMILIA ROMAGNA**.

Trattandosi in entrambi i casi di Associazioni non riconosciute e come tali prive di personalità giuridica, non ci sono problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro.

Alla stipula dell'atto di fusione, con decorrenza dal momento in cui questa avrà efficacia nei confronti dei terzi, l'Associazione incorporanda **UILTemp Emilia Romagna e Bologna** cesserà di esistere ed i suoi associati diventeranno associati dell'Associazione incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA** senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

Il patrimonio della Associazione incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA** risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, attive e passive, dell'Associazione incorporante e dell'Associazione incorporanda.

5) - Modalità di assegnazione delle quote della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 4

Vertendosi in ambito di fusione tra Associazioni non riconosciute priva di personalità giuridica e non iscritte al RUNTS, non esistono quote e/o azioni della Associazione incorporata da annullare e non si deve procedere all'assegnazione di quote e/o azioni della Associazione incorporante (art. 2504-ter c.c.).

6) - Data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501–ter, Codice civile, comma 1, punto 5)

A seguito delle considerazioni precedentemente formulate, non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della Associazione incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove quote/azioni da assegnare ai soci delle Associazione partecipanti alla fusione per le quali risulti necessario determinare le date di decorrenza della partecipazione agli utili.

7) - Data a partire dalla quale le operazioni della Associazione incorporata sono imputate al bilancio della Associazione incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 6)

Non essendo prevista né possibile alcuna forma di pubblicità legale, gli effetti fiscali, contabili e giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice civile, decorreranno "dalla sottoscrizione dell'atto di fusione.

Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972 e si rende quindi applicabile l'imposta di registro nella misura di legge.

8) - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 7)

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Associati o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni partecipanti alla fusione.

9) - Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 8)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli attuali amministratori delle Associazione partecipanti alla fusione.

10) - Motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della fusione

La fusione non è motivata da particolari ragioni economiche ma dalla volontà di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

11) - Semplificazioni e rinunce dei soci

Ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3 del codice civile, si dà atto che i soci non rinunciano all'allegazione al presente **Progetto di Fusione** della situazione patrimoniale e per essa del bilancio di esercizio 2025.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4 del codice civile, si dà atto che gli associati non rinunciano al termine di trenta giorni intercorrenti fra il deposito del **Progetto di Fusione** presso le rispettive sedi sociali e la data fissata per la decisione assembleare in ordine alla fusione.

12) - Situazione patrimoniale di riferimento

La situazione patrimoniale, nel particolare caso di fusione tra associazioni non riconosciute, non ha la funzione di fissare i termini del rapporto di cambio in quanto irrilevante, ma piuttosto quella di assolvere alla finalità di informare gli associati circa le condizioni patrimoniali e finanziarie dei soggetti coinvolti.

Si precisa ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-quater c.c., che al fine di determinare gli elementi patrimoniali da trasferire alla beneficiaria sono state utilizzate le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2025 in quanto chiuse non oltre 120 giorni dalla data odierna.

Le situazioni patrimoniali al 31/12/2025 sia della incorporante che della incorporata vengono allegati al presente Progetto di Fusione.

13)- Deposito degli atti

Trattandosi di Associazioni non riconosciute non iscritte al registro Imprese, il presente **Progetto di Fusione** non può essere depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 3 del codice civile.

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-septies, il **Progetto di Fusione** verrà quindi depositato in copia, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione e corredato dei bilanci degli ultimi tre esercizi, delle Relazioni degli Amministratori e dalle situazioni patrimoniali al 31/12/2025, presso le sedi legali di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione e pubblicato sul sito internet comune.

14)- Allegati

- 1) Statuto della incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA**
- 2) Relazione degli Amministratori della società incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA**
- 3) Relazione degli Amministratori della società incorporata **UILTemp Emilia Romagna e Bologna**
- 4) Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 della società incorporante **UR UIL EMILIA ROMAGNA**

5) Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 della società incorporata **UILTemp Emilia Romagna e Bologna**

Bologna li, 20/04/2026

UR UIL EMILIA ROMAGNA

Il Segretario Generale

(Borghetti Marcello)



UILTEMP EMILIA ROMAGNA E BOLOGNA

Il Segretario Generale Regionale

(Rinaldi Roberto)

